

FAQ

BANDO RIPARTENZA CULTURA E SPORT 2021

1. **Quale tipo di contratto di lavoro soddisfa il requisito di ammissibilità previsto dall'articolo 8, comma 2, del Bando, ai sensi del quale i progetti debbono prevedere necessariamente l'assunzione di almeno un dipendente artistico, sportivo o tecnico, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto?**

L'articolo 8, comma 2, del Bando, prevede che siano ammissibili a finanziamento i progetti che "prevedono necessariamente l'assunzione di almeno un dipendente artistico, sportivo o tecnico, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto (comprensivo delle eventuali giornate di prove nel caso di dipendente artistico), con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, [...], con esclusione della modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, d'immagine o d'autore."

L'unica tipologia di contratto di lavoro utile a soddisfare tale requisito di ammissibilità (a differenza delle tipologie di rapporti di lavoro – più ampie - che daranno luogo a spese di personale ammissibili a rendicontazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Bando) è il **contratto di lavoro dipendente subordinato**, indifferentemente se a tempo indeterminato o determinato, se a tempo pieno o a tempo parziale. E' ammissibile anche il contratto di lavoro dipendente subordinato "a intermittenza" (o "a chiamata" o "job on call"). E' necessario però che il contratto preveda un numero di giornate lavorative (che siano comprensive delle eventuali giornate di prove nel caso di dipendente artistico) pari ad almeno 30 nel corso della durata del progetto (il cui termine ultimo è il 31 dicembre 2022).

Sono invece espressamente esclusi, ai fini del rispetto del requisito di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 2, del Bando, i contratti di lavoro "parasubordinato", i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. "Co.Co.Co."), i contratti di collaborazione a progetto (c.d. "Co.Co.Pro."), i contratti di collaborazione tecnica sportivi e, in genere, tutti i contratti che danno luogo alla percezione di compensi configurabili come "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67, lettere l) e m) del Testo unico del 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Le medesime tipologie di contratto di lavoro (sempre di durata minima di 30 giornate lavorative) – e non altre –, oltre a soddisfare il requisito di ammissibilità, sono prese in considerazione anche per l'attribuzione del punteggio premiante, denominato "Nuove occasioni di lavoro", previsto dalla lettera a1) della Tabella dei criteri e punteggi allegata al Bando. A tal proposito, si specifica che gli indicatori denominati "2 contratti", "3 contratti", ecc. della lettera a) vanno interpretati come comprensivi, oltre che dei "contratti", anche degli "incarichi".

2. **Il contratto di lavoro che preveda, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Bando, l'assunzione di almeno un dipendente artistico, sportivo o tecnico, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto, deve consistere necessariamente in un "nuovo" contratto di lavoro? E può riguardare anche un lavoratore che già in passato ha lavorato, anche con diverse forme di rapporto lavorativo, per il medesimo soggetto che richiede l'incentivo o per un partner progettuale?**

Il Bando ha l'obiettivo di creare nuove occasioni di lavoro, pertanto il contratto di lavoro dipendente subordinato deve consistere in un contratto di nuova stipula.

Esso può anche consistere nella trasformazione o modifica di un contratto già stipulato in precedenza, per esempio, con la previsione di un maggiore numero di giornate lavorative nel caso di contratti "a intermittenza" già esistenti, oppure con la trasformazione di un contratto già esistente da tempo parziale a tempo pieno. In tali casi deve tuttavia risultare in maniera chiara che l'estensione delle attività lavorative, realizzata con la modifica - di nuova sottoscrizione - del contratto di lavoro in essere, sia riferibile alle attività progettuali da realizzarsi con l'incentivo concesso a valere sul Bando.

Il lavoratore con cui viene sottoscritto il contratto di lavoro dipendente subordinato può coincidere con un soggetto che già in passato ha prestato attività lavorativa, con qualsiasi forma di rapporto lavorativo (contratto di lavoro dipendente subordinato, parasubordinato, prestazione occasionale, prestazione di servizio professionale, ecc.), a favore del soggetto che richiede l'incentivo ovvero di un partner del progetto.

3. **Il contratto di lavoro che preveda, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Bando, l'assunzione di almeno un dipendente artistico, sportivo o tecnico, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto, deve necessariamente intercorrere tra il lavoratore e il soggetto che richiede l'incentivo?**

No, al fine di soddisfare il requisito di ammissibilità previsto dall'articolo 8, comma 2, del Bando, il contratto può essere stipulato anche con un soggetto partner (co-beneficiario o non co-beneficiario). Ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, tuttavia, la documentazione di spesa

per il pagamento della retribuzione del lavoratore dovrà necessariamente essere intestata al soggetto beneficiario dell'incentivo ovvero al soggetto partner co-beneficiario.

4. **Come si coordinano il requisito di ammissibilità consistente nella stipula di un contratto di lavoro, previsto dall'articolo 8, comma 2, del Bando, ed i criteri di ammissibilità delle spese di personale previsti dall'articolo 9, comma 3, del Bando?**

Le due norme disciplinano fattispecie diverse.

L'articolo 8, comma 2, del Bando, introduce un requisito minimo di ammissibilità della domanda, prevedendo la necessaria assunzione di almeno un dipendente artistico, sportivo o tecnico, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto (comprensivo delle eventuali giornate di prove nel caso di dipendente artistico), con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, ovvero l'incarico ad almeno un professionista o imprenditore individuale artistico, sportivo o tecnico con partita IVA, e con esclusione della modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, d'immagine o d'autore.

L'articolo 9, comma 3, del Bando, stabilisce invece le regole di ammissibilità delle spese di personale (di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 7 del Regolamento n.33/2015), prevedendo che esse riguardino "esclusivamente l'assunzione di dipendenti artistici, sportivi o tecnici, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, ovvero il pagamento di un professionista o imprenditore individuale artistico, sportivo o tecnico con partita IVA", e che siano "ammesse anche le modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, d'immagine o d'autore."

In linea teorica, tra le spese di personale ammissibili a rendicontazione – che, a norma del comma 4 del medesimo articolo 9, devono ammontare ad almeno il 50 per cento dell'incentivo concesso – potrebbero anche non venire rendicontate le spese relative al contratto/ai contratti di cui all'articolo 8, comma 2. Qualora invece ciò avvenisse, con riferimento a tale/i contratto/contratti varranno l'obbligo della tipologia contrattuale e il divieto della modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, d'immagine o d'autore.

5. **Cosa si intende esattamente per dipendente "artistico", "sportivo" o "tecnico", ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Bando? Quali tipologie di attività lavorative rientrano e quali non rientrano in questa definizione?**

Rientrano nelle tipologie di attività lavorativa “artistica”, “tecnica” o “sportiva” di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, del Bando, **tutte le attività lavorative diverse dalle mere attività di gestione amministrativa e contabile** inerenti il progetto o riguardanti il soggetto richiedente il contributo o i partner progettuali.

Prestano attività artistica o tecnica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, artisti lirici, attori di prosa, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey, attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico, registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, direttori di scena e di doppiaggio, direttori d’orchestra, concertisti e professori d’orchestra, orchestrali, musicisti in genere, coristi, ballerini, figuranti, indossatori, tecnici del montaggio e del suono, operatori di ripresa cinematografica e televisiva, scenografi, attrezzisti, guide all’interno dei musei, gallerie, parchi archeologici e altri luoghi della cultura, ecc. Questi lavoratori possono anche svolgere attività didattica all’interno del progetto.

Prestano invece attività sportiva, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, istruttori sportivi, allenatori, *personal trainer*, insegnanti di danza, insegnanti di psicomotricità, atleti e giocatori, ecc.

6. **Quali sono i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, a cui si riferiscono gli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, del Bando?**

Poiché non sono definibili *a priori* i settori di impiego dei lavoratori assunti o retribuiti con le risorse del Bando, viene solamente previsto l’obbligo che i contratti individuali di lavoro rispettino i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per i settori di volta in volta individuati, qualora per tali settori siano stati sottoscritti tali CCNL.

7. **Cosa si intende esattamente per “Imprese Culturali e Creative”?**

Si intendono quelle imprese che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come input per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. Ai fini del Bando sono considerati “Imprese Culturali e Creative” i soggetti privati profit e no profit (quindi anche le associazioni, le fondazioni e le società cooperative) che agiscono in regime di impresa e che presentino le caratteristiche sopra descritte, che siano iscritte al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio, nonché i liberi professionisti.

8. **Nel caso di domanda presentata da “raggruppamenti o associazioni temporanei” ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 del Bando, i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo o l’associazione temporanea possono essere a loro volta partner, co-beneficiari o non co-beneficiari, del progetto? E, nella medesima ipotesi, il mandatario del raggruppamento o associazione che presenta la domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti, può proporre altra domanda sul medesimo Bando Ripartenza Cultura e Sport?**

I componenti del raggruppamento possono essere partner, co-beneficiari e non co-beneficiari del progetto presentato dal mandatario del raggruppamento che presenta la domanda per conto dei mandanti.

Il Bando Ripartenza Cultura e Sport espressamente vieta al medesimo soggetto di presentare più di una domanda non distinguendo il ruolo svolto dal richiedente, ovvero se agisce come Capofila di un partenariato oppure come mandatario con rappresentanze di un raggruppamento o associazione temporanea.

9. **Tra le spese di personale ammissibili sono sempre escluse quelle relative al personale amministrativo?**

No, l’articolo 9, comma 3, del Bando, prevede che **solo le spese di personale relative al progetto finanziato** (di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 7 del Regolamento) debbano riguardare esclusivamente l’assunzione di dipendenti artistici, sportivi o tecnici, ovvero il pagamento di un professionista o imprenditore individuale artistico, sportivo o tecnico con P IVA, **con esclusione quindi del personale amministrativo.**

Viceversa, tra le **spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario dell’incentivo**, disciplinate dalla lettera e), comma 1, dell’articolo 7 del Regolamento, possono rientrare **anche le spese di personale amministrativo non specificamente impiegato nelle attività progettuali** oggetto di finanziamento a valere sul Bando.

10. **La scheda partner deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partner progettuale? Nel caso in cui il legale rappresentante del partner non disponga di firma digitale e non riesca a munirsi di firma digitale entro il termine di scadenza del Bando, è possibile conferire ad altro soggetto (munito di firma digitale, anche per es. al capofila) il potere di firmare digitalmente la scheda partner?**

Sì, la scheda partner, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera d), del Bando, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner.

Tuttavia, il potere di firmare digitalmente la scheda partner può essere conferito con delega o procura scritta ad altro soggetto, anche coincidente con il capofila o con altro partner progettuale. In tal caso, in sede di pre-istruttoria, il Servizio richiederà al capofila di trasmettere copia della delega o procura, unitamente a copia del documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore (legale rappresentante del partner).

11. Il progetto si propone di conseguire la realizzazione di obiettivi diversi e specifici: nella compilazione del "Quadro logico" è possibile compilare più quadri ma racchiusi in unico File?

Sì, occorre compilare tanti quadri logici quanti sono gli obiettivi previsti dal progetto e poi riunirli in un unico file (o stampando i vari file e successivamente facendone un'unica copia mediante scannerizzazione o mediante unione di file). L'importante è che sia caricato come allegato alla domanda un unico file nel formato ammesso dal sistema IOL.